IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	193
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti)	193
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti)	201
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	203
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	205
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	207
ALLEGATO 5 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	208
ALLEGATO 6 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	210
RISOLUZIONI:	
7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110)	196
ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	212
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri (Esame e rinvio)	197
EDDATA CODDICE	200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Gaetano PIEPOLI,

appartenente al Gruppo « Per l'Italia-Centro Democratico », ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, entro il termine fissato per giovedì 7 maggio scorso, alle ore 10, è stato presentato il subemendamento Caparini 0.4.3.1 riferito all'emendamento 4.3 del relatore (vedi allegato 1).

Paolo COPPOLA (PD), relatore, invita il presentatore a ritirare il subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce la raccomandazione alla Commissione ad approvare gli emendamenti 4.2 e 4.3 da lui presentati (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce il parere favorevole, già espresso nella seduta del 6 maggio scorso, sugli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che s'intende che abbia rinunciato al subemendamento Caparini 0.4.3.1.

La Commissione approva l'emendamento 4.3 del relatore (vedi allegato 2).

Paolo COPPOLA (PD), relatore, propone di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (vedi allegato 3). Propone quindi di esprimere nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI dichiara di condividere la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (vedi allegato 3) e nomina il deputato Coppola quale relatore per riferire presso la XIV Commissione. Approva quindi la proposta del relatore di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (vedi allegato 4).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame, ai fini dell'espressione del parere, delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferite ad articoli del disegno di legge europea 2014 di competenza della IX Commissione (vedi allegato 5).

Avverte che in aggiunta alle proposte emendative già trasmesse, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso nella giornata odierna l'emendamento 10.1 del Governo, richiedendo l'espressione del parere da parte della IX Commissione (vedi allegato 5).

Paolo COPPOLA (PD), relatore, per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, osserva che l'emendamento 4.10 del Relatore presso tale Commissione è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commissione nella seduta del 6 maggio scorso. Pertanto ritiene non necessario esprimere parere su tale emendamento.

Invita invece al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5 e sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9.

Osserva che gli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 sono sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 da lui proposto e approvato dalla Commissione nella seduta odierna. In particolare l'emendamento Squeri 4.2 è assorbito dalla lettera *a*) del proprio emendamento 4.2 e l'emendamento Squeri 4.3 è assorbito dalla lettera *c*) del proprio emendamento 4.2. Pertanto anche sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 ritiene non necessario esprimere parere.

Per quanto riguarda l'emendamento Caparini 4.6, pur esprimendo parere contrario, rileva che la materia, concernente diritti amministrativi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, è disciplinata dal proprio emendamento 4.3, approvato dalla Commissione nella seduta odierna.

Infine, relativamente all'emendamento Spessotto 9.1, propone di esprimere parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini seguenti, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto disposto dall'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 e l'allegato IV della direttiva 2006/126/CE: « All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- *b*) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al punto 2.1, alinea, le parole: "di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria B";
- 2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

"2.3 Equivalenze

2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa

vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

- 2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
- 2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività." » (vedi allegato 6).

Ritiene infine opportuno rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 10.1 del Governo, trasmesso dalla XIV Commissione in data odierna, in modo da poterne valutare le implicazioni, anche con riferimento allo schema di decreto legislativo con cui viene recepita la direttiva 2012/34/UE (direttiva di rifusione).

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI dichiara di concordare con le proposte di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Roberta OLIARO (SCpI) preannuncia l'intenzione del presentatore di ritirare presso la XIV Commissione l'emendamento Galgano 4.1.

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di condividere la riformulazione del proprio emendamento 9.1 proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, come indicato dal relatore, non si esprimerà parere sull'emendamento 4.10 del relatore presso la XIV Commissione e sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto assorbiti da emendamenti già approvati dalla Commissione.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6.

Approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini illustrati dal relatore stesso.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la Commissione sarà di nuovo convocata per l'espressione del parere sull'emendamento del Governo 10.1. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 16 aprile 2015.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD) riformula la propria proposta di risoluzione al fine di tener conto delle osservazioni avanzate dalla collega Liuzzi nella seduta del 16 aprile scorso. In particolare, nelle premesse, si precisa che la « spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario» dovrebbe riguardare soprattutto la parte pubblica. Il dispositivo della proposta di risoluzione è integrato nel senso di precisare, laddove si richiede di attribuire carattere prioritario all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, che ciò vale in particolare nei cluster D (vedi allegato 7).

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI esprime pieno apprezzamento per l'impostazione della proposta di risoluzione che completa la strategia delineata dal Governo per lo sviluppo della banda ultralarga. Ritiene infatti che il riconoscimento di priorità per i settori scolastico e sanitario e per il settore del turismo rappresenti un elemento importante sia in relazione alle esigenze di infrastrutturazione digitale di tali settori, sia in relazione alla possibilità che, nei medesimi settori, la disponibilità di dati e informazioni permetta di migliorare in misura notevole l'efficienza della gestione di servizi vitali dal punto di vista sociale ed economico.

La Commissione approva la risoluzione, nel testo riformulato (vedi allegato 7).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00110. Osserva altresì che la proposta di risoluzione, come riformulata, è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2305 recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. In tal senso, la Commissione intende proseguire l'attenzione per i temi della mobilità sostenibile che ha già caratterizzato l'esame dei progetti di legge C. 731 e C. 1588 recanti delega per la riforma del codice della strada e dei progetti di legge C. 1512 e abbinate di modifica di aspetti puntuali del medesimo codice.

Rileva che la relazione illustrativa del provvedimento fornisce alcuni elementi di contesto dai quali emergono chiaramente le ragioni che giustificano l'intervento legislativo proposto. La principale di tali ragioni risulta essere la necessità di incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile (in base a dati Euromobility del 2012 l'Italia ha il maggior indice di motorizzazione privata in Eu-

ropa con 61 veicoli ogni 100 abitanti). Meritevole di incentivo risulta inoltre essere anche il turismo in bicicletta, una forma di turismo sostenibile che non risente molto della crisi economica e che muove in Europa ogni anno oltre 10 milioni di persone.

Queste ragioni indicano l'opportunità di intervenire a sedici anni dall'ultimo significativo provvedimento legislativo in materia di supporto della mobilità ciclistica, la legge n. 366 del 1998.

Espone quindi sinteticamente i contenuti del provvedimento.

Un primo punto qualificante del progetto di legge è rappresentato, all'articolo 2, dalla previsione di un piano generale della mobilità ciclistica che deve costituire parte integrante del piano generale dei trasporti previsto dalla legge n. 245 del 1984 e deve essere adottato sulla base dei piani regionali della mobilità. Il piano deve contenere gli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico nei tre anni successivi e deve essere aggiornato annualmente. Il piano dovrà inoltre provvedere al riparto tra le regioni delle risorse del fondo nazionale per la mobilità ciclistica, istituito dalla legge n. 366 del 1998.

All'interno del piano devono trovare collocazione anche gli interventi per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, di cui all'articolo 3, da realizzarsi con il coordinamento di un nuovo Dipartimento da costituire, ai sensi dell'articolo 4, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e cioè il Dipartimento per la mobilità ciclistica. In particolare il Dipartimento è chiamato ad approvare i progetti per la realizzazione della rete presentati dalle regioni, sulla base delle proposte di province e comuni.

È previsto che nello svolgimento dei suoi compiti il nuovo Dipartimento si avvalga anche di una commissione tecnica composta da rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e da rappresentanti delle associazioni di categoria nei settori del turismo, del ciclismo e della protezione ambientale.

Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. A tal fine l'articolo 5 prevede un apposito piano regionale, mentre l'articolo 6 prevede analoghi piani a livello di province, città metropolitane e comuni. Questi ultimi dovranno essere elaborati come integrazione dei piani territoriale di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici generali, dei piani urbani di mobilità e dei piani urbani del traffico, nonché del piano del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del codice della strada.

Gli articoli da 7 a 11 pongono invece in capo agli enti territoriali alcune concrete iniziative.

L'articolo 7 dispone che sulla base dei rispettivi piani gli enti territoriali adottino programmi triennali per la mobilità ciclistica che comprendano tra le altre cose la ricognizione delle infrastrutture, gli interventi da avviare e le fonti di finanziamento. L'articolo 8 autorizza gli enti locali e gli enti gestori dei parchi ad adottare le iniziative necessarie, anche attraverso accordi di programma, per l'attuazione della legge ed incentiva i privati, attraverso intese con gli enti competenti, ad installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con la bicicletta. L'articolo 9 pone in capo alle province e alle città metropolitane il compito di elaborare un sistema informativo territoriale accessibile mediante Internet in materia di mobilità ciclistica, l'aggiornamento della segnaletica e il supporto ai comuni in materia di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale con riferimento alla mobilità ciclistica. L'articolo 10 prevede che i comuni sede di stazioni ferroviarie, di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedano, in prossimità di tali infrastrutture, la realizzazione di velostazioni. Si prevede inoltre che i comuni destinino allo sviluppo della mobilità sostenibile parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli oneri di urbanizzazione loro spettanti. L'articolo 11 prevede che le regioni e le province

autonome provvedano alla riqualificazione delle ferrovie dismesse o in disuso valorizzandone la vocazione ciclabile; a tal fine la proprietà del relativo sedime è trasferito a tali enti.

Gli articoli 12 e 13 prevedono ulteriori specifiche disposizioni.

L'articolo 12 estende alle autostrade e alle strade extraurbane principali di nuova costruzione ovvero oggetto di manutenzione le disposizioni attualmente previste dal codice della strada per le altre tipologie di strada volte ad agevolare la realizzazione di infrastrutture cicloviarie.

L'articolo 13 prevede l'utilizzo prioritario per la realizzazione di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi, delle strade arginali e delle strade alzaie.

L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria, sulla quale svolgerà alcune specifiche considerazioni in conclusione della relazione, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento anche i proventi di sponsorizzazioni, i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

L'articolo 16 prevede infine una relazione annuale del Governo alle Camere sullo stato di attuazione della legge.

In conclusione ribadisce il suo sostegno ai contenuti e alle finalità della proposta di legge in esame, di cui è uno dei cofirmatari.

Osserva peraltro che sussistono alcuni aspetti del testo sui quali probabilmente, per motivazioni di carattere tecnico, è opportuna una ulteriore riflessione.

Il primo aspetto attiene ai profili di copertura finanziaria. L'articolo 14 prevede, in primo luogo, il rifinanziamento del fondo nazionale per la mobilità ciclistica con stanziamenti aggiuntivi non inferiori al 2 per cento degli stanziamenti complessivi previsti per infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché con risorse provenienti da programmi regionali finan-

ziati da fondi UE. Si tratta però di un'individuazione delle fonti di copertura che può risultare troppo generica e che pertanto sarebbe forse opportuno precisare.

L'articolo 14 prevede inoltre, sempre con riferimento alla copertura finanziaria, che agli oneri del provvedimento si faccia fronte per il triennio 2014-2016 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi mediante rifinanziamento nella tabella C della legge di stabilità annuale. Risulta tuttavia necessario, anche attraverso un'apposita istruttoria, pervenire alla quantificazione di tali oneri, come richiesto dalla disciplina in materia di contabilità.

Il secondo aspetto attiene al rispetto delle competenze regionali e degli enti locali in materia di pianificazione urbanistica. In particolare, occorre valutare se la previsione che l'approvazione da parte dell'istituendo Dipartimento per la mobilità ciclistica del Ministero dei progetti regionali per la realizzazione della rete nazionale costituisca variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti possa ritenersi conforme o meno rispetto alle competenze attribuite alle regioni in materia di programmazione urbanistica.

Una verifica del rispetto della ripartizione di competenze nei confronti di regioni ed enti locali appare altresì opportuna per quanto concerne le disposizioni degli articoli 5 e 6 con cui si prevede in via diretta la costituzione di appositi uffici per la mobilità ciclistica presso regioni, città metropolitane, province e comuni.

Infine rileva l'opportunità di un attento coordinamento della proposta con quanto già previsto in materia dalla legge n. 366 del 1998.

Ritiene che gli aspetti qui individuati e in generale il complesso del testo in esame potrebbero essere utilmente valutati da parte di un comitato ristretto, da costituire al termine dell'esame preliminare in Commissione.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze di regioni e di enti locali ritiene in ogni caso che sia necessario intervenire sul testo. Più in generale osserva che nell'ambito dell'ampio dibattito che si è svolto sul tema successivamente alla presentazione del disegno di legge, sono emerse due sfere alle quali sono riconducibili le diverse misure proposte. Da un lato il tema della costituzione di una rete nazionale a vocazione cicloturistica, che necessariamente comporta un intervento e un sostegno, anche sotto il profilo finanziario, a livello centrale da parte dello Stato. Dall'altro il tema della mobilità urbana, che è materia che interessa in modo diffuso il territorio e che comporta un coinvolgimento prevalente degli enti locali. Osserva che sarebbe opportuno che questi due temi fossero affrontati in due distinti titoli del testo in esame, anche in considerazione del fatto che il primo coinvolge in misura rilevante anche competenze di altre Commissioni. Ribadisce pertanto l'opportunità di istituire un comitato ristretto che possa rielaborare la formulazione del testo.

Michele DELL'ORCO (M5S) segnala alla Presidenza l'esigenza di abbinare al testo in esame la proposta di legge C. 1747, presentata dal collega Busto e da altri deputati appartenenti al proprio Gruppo, che, pur perseguendo le medesime finalità di promuovere la mobilità ciclistica, risulta assegnata alla VIII Commissione Ambiente.

Michele Pompeo META, presidente, in relazione alla richiesta del collega Dell'Orco, si impegna ad effettuare le opportune verifiche e, se necessario, assumere le iniziative appropriate per permettere alla Commissione di esaminare anche la proposta di legge C. 1747. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 6 maggio 2015:

pagina 154, prima colonna, dodicesima riga, le parole: « *lettera* h) » sono sostituite dalle seguenti: « *lettera* b) »; pagina 155, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « *lettera* h) » sono sostituite dalle seguenti: « *lettera* b) »;

pagina 155, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: « Romano » aggiungere la seguente: « , Battelli ».

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* alla lettera *a)*, sostituire il numero 5) con il seguente:
- « 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;
- *b)* alla lettera *b)*, sostituire il numero 5) con il seguente:
- « 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »:
- c) sostituire la lettera c) con la seguente:
- « c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
- 1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 2. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 4. 3.

Alla lettera c), capoverso «ART. 1-bis », dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-*bis*): su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 6.000 euro.

0. 4. 3. 1. Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento

dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

- *a)* nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
- 2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;
- 3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
- 5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
- 6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
- 7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

- 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
- a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
- b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;
- c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
- d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».
- 4. 3. Il Relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* alla lettera *a)*, sostituire il numero 5) con il seguente:
- « 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;
- *b)* alla lettera *b)*, sostituire il numero 5) con il seguente:
- « 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »:
- *c)* sostituire la lettera *c)* con la seguente:
- « c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
- 1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 2. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

- 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
- *a)* nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
- 2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

- 3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
- 5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
- 6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
- 7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti 300 euro ».
- *d)* all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

- a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
- b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz:
- c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
- *d)* euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».

4. 3. Il Relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

premesso che:

l'articolo 1, in conseguenza del passaggio delle trasmissioni televisive in Italia alla tecnica del digitale terrestre, abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi televisivi in tecnica analogica;

l'articolo 2, modifica l'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi;

l'articolo 3, disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici:

l'articolo 4, finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020 in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, introduce modifiche all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche; in particolare, in primo luogo viene introdotto l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi; in secondo luogo si chiariscono le modalità di applicazione dei diritti amministrativi posti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione o alle quali sono concessi diritti d'uso; in ultimo si modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e si ridefinisce l'ammontare dei contributi;

al riguardo è opportuno riformulare la disposizione relativa alla determinazione della misura dei diritti amministrativi spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2-bis dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), in modo da renderla pienamente corrispondente alla normativa dell'Unione europea (articolo 12 della direttiva 2002/20/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 18 luglio 2013 relativa alle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C254/12 a C258/12), in base alle quali occorre garantire la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità l'esercizio delle sue funzioni nelle materie disciplinate dalla direttiva stessa e si deve far riferimento ai ricavi relativi, oltre che alle attività oggetto dell'autorizzazione generale, anche a quelle oggetto della concessione dei diritti d'uso:

si evidenzia altresì l'opportunità di assumere iniziative utili ad assicurare che siano sottoposti alle autorizzazioni previste per legge tutti gli operatori che forniscono servizi voce e dati al pubblico, compresi quelli che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione e attualmente non sono iscritti in registri previsti per legge;

l'articolo 9, al fine di superare i rilievi mossi alla legislazione italiana dalla procedura di infrazione n. 2014/2116, interviene in materia di requisiti visivi per il rilascio delle patenti di guida, di requisiti richiesti agli esaminatori riguardo al titolo di guida da possedere, di dimensione dei rimorchi trainabili da soggetti in possesso di patente speciale e di limitazioni alla guida dei minorenni, abrogando il divieto di conduzione di un passeggero su un veicolo a due ruote da parte di un conducente di età superiore a 16 anni;

l'articolo 10, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dall'UE per il mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2014, attribuisce la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI Spa) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

il Governo assuma le iniziative necessarie per pervenire alla definitiva chiudella procedura di infrazione sura n. 2005/5086, concernente alcune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva introdotte dalla legge n. 66 del 2001, dalla legge n. 112 del 2004 e dal decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico della radiotelevisione), in relazione alla quale la Commissione europea ha trasmesso all'Italia un parere motivato in data 18 luglio 2007; le disposizioni in questione sono state tra l'altro oggetto di pronuncia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia europea con la sentenza del 31 gennaio 2008 (C-380/05);

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, il Governo assuma tutte le opportune iniziative per assicurare che i corsi di formazione e le prove previsti dal punto 3 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, siano operativi nel più breve tempo possibile.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2),

premesso che:

l'esame in sede parlamentare delle Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea risulta significativo soltanto se ha luogo in tempi ravvicinati rispetto all'anno di riferimento,

in modo da poter trarre indicazioni utili ad orientare la prosecuzione dell'attività del Governo in sede europea sulle questioni già avviate;

risulta pertanto necessario, per il futuro, che il Governo presenti tali Relazioni al Parlamento, a cominciare da quella relativa all'anno 2014, a breve distanza di tempo dalla conclusione dell'anno a cui si riferiscono,

esprime

NULLA OSTA.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: « sulla base dei » con le seguenti: « in proporzione ai ».

4. 10. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- *a)* nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni;
- 1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
- 2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
- 3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
- 4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
- 5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
- 6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;
- 7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille

utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.

4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

***4. 1.** Galgano.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
- *4. 4. Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
- *4. 9. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:

5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale:.

4. 2. Squeri.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
- 2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
- 3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

- 4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
- 5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
- 6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.
- 4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;.

4. 3. Squeri.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

- *a)* deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.
- **9. 1.** Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Il Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati i seguenti emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione: emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, emendamento Caparini 4.5, gli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, emendamento Squeri 4.2, emendamento Caparini 4.6, emendamento Squeri 4.3 ed emendamento Spessotto 9.1, riferiti al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);

ritenuto di non dover esprimere parere sull'emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, in quanto assorbito dall'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commissione;

ritenuto altresì di non dover esprimere parere sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 del Relatore, approvato dalla Commissione.

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6,

е

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:

« ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- *b*) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al punto 2.1, alinea, le parole: "di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria B";
- 2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

2.3 Equivalenze

- 2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
- 2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida

per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa

vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività." ».

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2015, ha approvato la strategia per la crescita digitale e la strategia per la banda ultralarga;

questi documenti segnalano l'importanza strategica, per la vita nazionale nel suo complesso, di una moderna infrastrutturazione delle reti di comunicazione;

in particolare la strategia per la crescita digitale prevede una *roadmap* per la digitalizzazione del Paese capace di determinare il progressivo *switch off* dell'opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e di garantire crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze nelle imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini che generi nuova offerta capace di competere sui mercati globali;

la strategia italiana per la banda ultralarga prevede la suddivisione del territorio nazionale in quattro tipologie di cluster con costi e complessità di infrastrutturazione crescenti, prevedendo, attraverso una sinergia di interventi pubblici e privati, per le aree dei cluster A e per la maggioranza delle aree del cluster B l'infrastrutturazione con reti di banda ultralarga a 100 Mbps, mentre per le aree dei cluster C e D è prevista un'infrastrutturazione con reti di banda larga veloce ad almeno 30 Mbps;

come emerso anche nell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi svolta dalla IX Commissione, risulta importante stimolare una domanda qualificata di servizi;

a tal fine risulta pertanto auspicabile indirizzare l'offerta di connettività veloce nei settori in cui tale connettività può generare un notevole valore aggiunto in termini di contributo al radicamento di una cultura digitale nel Paese, quali la scuola, la sanità e il turismo;

una spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario, soprattutto per quanto riguarda la parte pubblica, potrebbe inoltre contribuire alla razionalizzazione dei servizi alla cittadinanza;

il piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano, prodotto dal TDLAB del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua tra le azioni atte a favorire il turismo anche la diffusione del WiFi;

in questi anni sono state rese disponibili ai cittadini varie reti di WiFi libero da regioni ed enti locali, ma ognuna di queste reti ha un sistema di autenticazione diverso che obbliga a registrarsi più volte e limita l'utilità per i turisti che viaggiano nelle varie città italiane;

il Sistema pubblico d'identità digitale è un sistema federato di identità che si presta a semplificare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione eliminando la necessità di dover memorizzare una moltitudine di credenziali d'accesso,

impegna il Governo

ad attribuire carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, in particolare nei *cluster* D, e nel settore turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite sistema

pubblico d'identità digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia.

(8-00110) « Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Boccadutri, Dallai, Malpezzi, Quintarelli, Tentori, Scuvera, Ascani, Vargiu, Bonomo, Capua, Peluffo, Bargero, Basso, Gribaudo, Gadda ».